Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2023/0448(COD)

29.1.2025

PROGETTO DI PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo e alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio
(COM(2023)0770 – C9-0446/2023 – 2023/0448(COD))

Relatrice per parere: Isabella Lövin

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Finora i regolamenti dell'UE sul trasporto degli animali non includevano gli animali acquatici, sebbene ogni anno centinaia di milioni di questi animali vengano trasportati all'interno dell'UE o verso di essa. L'attuale legislazione in materia di protezione degli animali durante il trasporto è stata adottata ormai vent'anni fa e, nel frattempo, la scienza ha dimostrato non solo che i pesci provano dolore e stress, ma anche che hanno una vita sociale complessa. Lo studio elaborato nel 2021 dal dipartimento tematico su richiesta della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sulla protezione degli animali durante il trasporto (ANIT) afferma quanto segue: "I pesci sono organismi senzienti e consapevoli che possono provare dolore e angoscia, avere una memoria a lungo e breve termine e provare emozioni".

La relatrice per parere accoglie pertanto con grande favore l'inserimento degli animali acquatici nella proposta della Commissione, osservando altresì che l'estensione delle norme agli animali acquatici è ampiamente sostenuta dalla società: nove europei su dieci ritengono che gli animali acquatici dovrebbero avere lo stesso diritto al benessere degli animali terrestri. La relatrice per parere desidera inoltre sottolineare che il trasporto di animali acquatici vivi nell'UE andrebbe evitato nella misura del possibile. Ricorrere maggiormente alla macellazione in loco è una scelta di buon senso non solo in termini di benessere degli animali, ma anche dal punto di vista economico e ambientale.

Nel complesso, la relatrice per parere sostiene l'approccio del regolamento, ma segnala alcuni aspetti da modificare.

Definizioni

Diverse parti della proposta riguardano gli animali terrestri e chiaramente non sono adattate né alle esigenze né alle circostanze di fatto del trasporto degli animali acquatici. La relatrice per parere osserva inoltre che alcuni tipi di navi sono stati omessi e che la proposta prevede deroghe per alcune specie, creando incertezza. È dunque necessario introdurre modifiche volte a chiarire quando determinate disposizioni sono valide per gli animali terrestri e quando per gli animali acquatici. Analogamente, alcune delle definizioni fornite sono ambigue, ad esempio nel caso degli animali acquatici e dei pesci ornamentali.

Deroghe

Molte delle deroghe previste non sono giustificate, non seguono un approccio coerente e non hanno senso dal punto di vista del benessere degli animali. Non vi è motivo per cui il regolamento dovrebbe prevedere deroghe per le specie elencate nella CITES, giacché il trasporto di tali specie dovrebbe avvenire con il massimo livello possibile di cura ed essere soggetto al regolamento nella sua interezza. Inoltre, la deroga totale prevista per i pesci ornamentali non è accettabile e non tiene conto del fatto che molti pesci ornamentali sono trasportati per essere collocati all'interno di stagni, come nel caso delle carpe koi e delle carpe comuni. Infine, la relatrice per parere è contraria alla deroga alle prescrizioni del regolamento prevista per le consegne di animali acquatici alle imprese alimentari che riforniscono il consumatore finale. Tale deroga generalizzata, come indicato in precedenza, crea inoltre lacune e consente agli importatori dell'UE di aggirare le norme.

Norme dettagliate per le diverse specie

In considerazione della loro particolare natura e delle loro sensibilità, è opportuno che la proposta includa informazioni specifiche per le specie acquatiche. L'allegato 2 dovrebbe dunque essere modificato di conseguenza. La relatrice per parere sostiene inoltre l'approccio della Commissione volto a migliorare le considerazioni specifiche per specie attraverso l'introduzione di atti delegati. È tuttavia necessario fissare un termine per la presentazione di tali informazioni dettagliate laddove il rispettivo parere sia disponibile, tenuto conto del calendario previsto per tali pareri.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca presenta alla commissione per i trasporti e il turismo e alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) L'ambizione generale dell'UE deve essere quella di ridurre al minimo il trasporto di animali acquatici vivi e di tornare alla pratica della macellazione in loco. Ciò non solo rappresenta il migliore approccio in termini di benessere degli animali, ma consentirà inoltre di ridurre notevolmente l'impatto ambientale.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I pesci ornamentali sono solitamente trasportati da corrieri espressi in piccole scatole contenenti sacchi d'acqua adatti alle loro esigenze e la durata del viaggio è generalmente inferiore a 24 ore. Pertanto il trasporto di pesci ornamentali rappresenta raramente un grave rischio per il benessere degli animali e dovrebbe essere escluso	***soppresso***

dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna giustificazione scientifica per escludere tutti i pesci ornamentali dalle considerazioni in materia di benessere degli animali di cui al presente regolamento. Inoltre, molti pesci ornamentali non vengono trasportati per essere collocati in un acquario, ma per essere inseriti vivi in stagni o laghi. Tali pesci sono trasportati in cisterne simili a quelle usate per il trasporto di qualsiasi altro pesce vivo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– da un luogo di partenza in un paese terzo a un luogo di destinazione nell'Unione;	– da un luogo di partenza in un paese terzo ***o in alto mare*** a un luogo di destinazione nell'Unione;

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– da un luogo di partenza nell'Unione a un luogo di destinazione in un paese terzo; e	– da un luogo di partenza nell'Unione a un luogo di destinazione in un paese terzo ***o in alto mare***; e

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di

trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti;	trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti; ***per gli animali acquatici si applica l'allegato II;***

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il trasporto di specie protette ai sensi della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)[28];	c) il trasporto di specie protette***, che non siano animali acquatici,*** ai sensi della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)[28];
[28] Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del 19.3.2015, pag.1).	[28] Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del 19.3.2015, pag.1).

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il trasporto di pesci ornamentali;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna giustificazione scientifica per escludere tutti i pesci ornamentali dalle considerazioni in materia di benessere degli animali di cui al presente regolamento. Inoltre, molti pesci ornamentali non vengono trasportati per essere collocati in un acquario, ma per essere inseriti vivi in stagni o laghi. Tali pesci sono trasportati in cisterne simili a quelle usate per il trasporto di qualsiasi altro pesce vivo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) le consegne dirette di animali acquatici alle imprese alimentari che riforniscono il consumatore finale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel luogo di partenza e termina con lo scarico dell'ultimo animale nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel luogo di partenza e termina con lo scarico dell'ultimo animale nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro***. Quando gli animali acquatici sono trasportati con rimorchio in una gabbia o in un altro tipo di unità di contenimento, per "carico" si intende il fissaggio dell'unità di contenimento a un mezzo di trasporto***;

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "mezzi di trasporto": veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il	5. "mezzi di trasporto": veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il

trasporto di animali;	trasporto di animali***, nonché una gabbia o altro tipo di unità di contenimento in cui è sistemato un animale acquatico in caso di trasporto con rimorchio***;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. "animali acquatici": ***pesci***, cefalopodi e decapodi;	6. "animali acquatici": ***animali vertebrati che vivono principalmente o esclusivamente in acqua***, cefalopodi e decapodi;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. "animali acquatici ornamentali": animali acquatici destinati a essere esposti o esibiti, a partecipare a competizioni o a essere tenuti come animali da compagnia;

Or. en

Motivazione

Chiarimento della definizione di "pesci ornamentali" utilizzata dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (World Organisation on Animal Health – WOAH).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono state previamente prese tutte	a) sono state previamente prese tutte

le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più possibile i pericoli più comuni per il benessere degli animali, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni o lo stress termico;	le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più possibile i pericoli più comuni per il benessere degli animali, tra cui la fame, la sete, ***il rumore,*** la fatica, le lesioni o lo stress termico;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche;	i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali ***terrestri*** a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche;

Or. en

Motivazione

La proposta contiene diversi riferimenti poco chiari agli animali e non opera alcuna distinzione tra le norme per gli animali terrestri e quelle per gli animali acquatici. Ciò dovrebbe essere modificato di conseguenza in tutta la proposta.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) gli animali acquatici dispongono di acqua in volume e qualità sufficienti.	j) gli animali acquatici ***sono manipolati con delicatezza e*** dispongono di acqua in volume e qualità sufficienti***, con una temperatura e livelli di ossigeno adeguati a ciascuna specie***.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nessuno può trasportare animali su strada o su rotaia ***per lunghi viaggi*** a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato conformemente all'articolo 12.	1. Nessuno può trasportare ***per lunghi viaggi*** animali su strada o su rotaia***, o via nave per quanto riguarda gli animali acquatici,*** a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato conformemente all'articolo 12.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ai contenitori usati per il trasporto su strada, rotaia o nave portacontenitori di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli.	3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ai contenitori usati per il trasporto su strada, rotaia o nave portacontenitori di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli. ***Lo stesso si applica agli animali acquatici, con l'aggiunta del trasporto via nave.***

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada ***o*** su rotaia e dei contenitori per animali di grandi dimensioni	Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada***,*** su rotaia ***e, per gli animali acquatici, via nave,*** e dei contenitori per animali di grandi dimensioni

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è stato ispezionato dall'autorità competente e risulta conforme alle prescrizioni dell'allegato I, capi II e VI, applicabili alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi.	b) è stato ispezionato dall'autorità competente e risulta conforme alle prescrizioni dell'allegato I, capi II e VI, applicabili alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi. ***Analogamente, si applica l'allegato II, sezione 1, per gli animali acquatici.***

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nell'organizzazione del viaggio si tiene conto delle previsioni della temperatura, del vento e delle condizioni marittime se pertinente per le specie e le categorie di animali in questione, conformemente all'allegato II.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obblighi degli organizzatori, dei trasportatori, dei conducenti e dei guardiani durante il trasporto su strada o su rotaia	Obblighi degli organizzatori, dei trasportatori, dei conducenti e dei guardiani durante il trasporto su strada o su rotaia ***e, per quanto riguarda gli animali acquatici, su strada, su rotaia o via nave***

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Durante i trasferimenti da un mezzo di trasporto ad un altro, il conducente o il guardiano garantisce il rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato I, capi I e III, per quanto riguarda gli animali trasportati.	4. Durante i trasferimenti da un mezzo di trasporto ad un altro, il conducente o il guardiano garantisce il rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato I, capi I e III, per quanto riguarda gli animali trasportati ***e di cui all'allegato II per quanto riguarda gli animali acquatici trasportati***.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le prescrizioni in materia di acqua, compresi i livelli massimi per i pertinenti parametri, e le prescrizioni in materia di monitoraggio dell'acqua;	c) le prescrizioni in materia di acqua, compresi i livelli massimi ***e minimi*** per i pertinenti parametri, e le prescrizioni in materia di monitoraggio dell'acqua;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione adotta tali atti delegati entro 6 mesi dalla pubblicazione dei rispettivi pareri scientifici da parte dell'EFSA.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1 I mezzi di trasporto e i contenitori utilizzati per il trasporto di animali acquatici devono essere adeguati alle specie, alle dimensioni, al peso e al numero degli animali da trasportare.	1.1 I mezzi di trasporto e i contenitori utilizzati per il trasporto di animali acquatici devono essere adeguati alle specie, alle dimensioni, al peso e al numero degli animali da trasportare***, nonché ai tipi di viaggi che saranno effettuati***.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2 I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere mantenuti in buone condizioni meccaniche e strutturali per evitare che eventuali danni al veicolo possano incidere, direttamente o indirettamente, sul benessere degli animali acquatici trasportati.	1.2 I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere mantenuti in buone condizioni meccaniche e strutturali ***e devono essere fissati in modo opportuno*** per evitare che eventuali danni al veicolo possano incidere, direttamente o indirettamente, sul benessere degli animali acquatici trasportati.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.3 I mezzi di trasporto e i contenitori devono assicurare un'adeguata circolazione dell'acqua e devono essere dotati delle attrezzature per l'ossigenazione necessarie per far fronte al variare delle condizioni durante il viaggio e per soddisfare i bisogni degli animali trasportati, compresa la chiusura delle valvole nelle barche vivaio per motivi di biosicurezza.	1.3 I mezzi di trasporto e i contenitori devono assicurare un'adeguata circolazione dell'acqua e devono essere dotati delle attrezzature per l'ossigenazione ***e la rimozione del diossido di carbonio*** necessarie per far fronte al variare delle condizioni durante il viaggio e per soddisfare i bisogni degli animali trasportati, compresa la chiusura delle valvole nelle barche vivaio per motivi di biosicurezza.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Le pompe e i tubi devono essere costruiti in modo da essere sigillati e non aspirare aria.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Le unità di trasporto devono essere dotate di valvole di ingresso e di uscita sufficientemente grandi da consentire agli animali di uscire senza subire danni fisici.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1 Gli animali acquatici non devono essere sollevati dalle branchie.	2.1 Gli animali acquatici non devono essere sollevati dalle branchie. ***La manipolazione deve essere delicata.***

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) PH

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Prima del carico, la temperatura dell'acqua può essere ridotta in preparazione del viaggio a un ritmo che non comprometta il benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Prima del trasporto, il mangime è ritirato per il periodo più breve necessario a svuotare l'intestino, per un massimo di 72 ore.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. In caso di utilizzo di pompe, la pressione e l'altezza di caduta non devono causare lesioni e consentono agli animali di disperdersi senza che altri animali cadano su di essi.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Quando il trasporto è effettuato mediante rimorchio, la velocità deve essere adeguata alla specie, allo stadio di vita, alle dimensioni, al peso e al numero di animali trasportati, in modo da evitare affollamento e affaticamento.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 8 – punto 8.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
8.1. L'operatore incaricato di ricevere gli animali acquatici deve tenerli sotto stretta osservazione durante il periodo successivo al trasporto e conservare un'opportuna documentazione.	8.1. L'operatore incaricato di ricevere gli animali acquatici deve tenerli sotto stretta osservazione ***per almeno una settimana*** durante il periodo successivo al trasporto e conservare un'opportuna documentazione.

Or. en